



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Provincia di Bologna

C.F. 80062730371 P. I.V.A. 00702791203

Via G. Matteotti 154 - cap. 40018
Tel.051 6669511 fax 051 817984
urp@comune.san-pietro-in-casale.bo.it
www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

Area Servizi Generali

Attività Produttive

Tel. 051 6669556 fax 051 817984

commercio@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DELLE AREE DISPONIBILI PER LA INSTALLAZIONE DEI CIRCHI, DELLE ATTIVITÀ DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E DEI PARCHI DI DIVERTIMENTO.

Dicembre 2007

INDICE SOMMARIO

REGOLAMENTO	2
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 – NORME GENERALI.	3
ART. 2 – CONCESSIONE DI AREE	3
ART. 3 – AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE .	3
ART. 4 – DOMANDA.	3
ART. 5 – NORME DI COMPORTAMENTO	4
ART. 6 – COMMISSIONE COMUNALE.	4
ART. 7 – COMUNICAZIONE ESITO DOMANDE E TERMINI VERSAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE	5
ART. 8 – SUBINGRESSO	5
ART.9 - DURATA DELA CONCESSIONE	5
ART.10 – AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA	5
TITOLO II° - PARCHI TRADIZIONALI	6
ART. 11 – PARCHI TRADIZIONALI.	6
ART. 12 – GRADUATORIA	6
ART. 13 – SOSTITUZIONE DELL' ATTRAZIONE	7
ART. 14 – RAPPRESENTANTE DEL PARCO.	7
ART. 15 – ASSOCIAZIONI DI ESERCENTI	7
ART. 16 – SISTEMAZIONE DELLE CAROVANE.	7
ART. 17 – COMPRESENZA DI ATTRAZIONI	7
ART. 18 – RESPONSABILITÀ	8
TITOLO III°- COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI E SINGOLE ATTRAZIONI	8
ART. 19 – COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI	8
ART. 20 – CRITERI PER L' ASSEGNAZIONE DELLE AREE.	8
TITOLO IV° - CIRCHI EQUESTRI	9
ART. 21 – CONCESSIONE DI AREA..	9
ART. 22 – INSTALLAZIONE DELL' ATTRAZIONE E DELLE CAROVANE	9
ART.23 – DURATA DELLA CONCESSIONE	9
TITOLO V° - SANZIONI	10
ART. 24 – SANZIONI ...	10
TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI..	11
ART. 25 – AREE DESTINATE ALLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E AI CIRCHI.	11

TITOLO I° - Disposizioni Generali

Art. 1 – Norme generali

La concessione di aree comunali per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e dei circhi, sia nei tradizionali parchi sia per altri impianti non costituenti Parchi tradizionali, è disciplinata, oltre che dalle norme della Legge 18.3.1968 n. 337, dalle disposizioni del presente Regolamento e dal decreto 18 maggio 2007.

Art. 2 – Concessione di aree

- 1) La concessione delle aree è fatta dal Comune direttamente ad ogni singolo esercente nel rispetto di tutte le disposizioni che disciplinano la materia.
- 2) Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento nei termini del canone di occupazione suolo pubblico (fatto salvo non sia immediatamente determinabile), alla TIA (Tariffa Igiene Ambientale) nonché al versamento del deposito cauzionale, nei casi in cui essi sono dovuti, ed al rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente Regolamento.
- 3) L'uso di aree private che gli esercenti ottengano è comunque subordinato alle norme del presente Regolamento in quanto applicabili (escluso deposito cauzionale e canone di occupazione).
- 4) Per Parchi di Divertimento si intendono quelli che si svolgono annualmente nella stessa area e che comprendono l'installazione di almeno 4 attrazioni.

Art. 3 – Autorizzazione all'esercizio dello spettacolo viaggiante

L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante è subordinato al rilascio della licenza ai sensi degli artt.69 e 86 del T.U.L.P.S. 18.6.1931 n. 773.

Art. 4 – Domanda

- 1) Chi intende ottenere in concessione un'area e la licenza per l'esercizio dell'attrazione dello spettacolo viaggiante o del Circo equestre, deve presentare domanda in bollo al Sindaco specificando:
 - generalità complete
 - codice fiscale
 - n.iscrizione Registro delle imprese della Camera di Commercio
 - recapito telefonico
 - tipo di attrazione (dello spettacolo viaggiante o circense) allegando copia della autorizzazione comunale ex art. 69 TULPS
 - nel caso di attrazione dello spettacolo viaggiante, se si tratta di partecipazione a parco o no;
 - misure di ingombro (superficie)
 - numero targa delle carovane abitazione e carri per il trasporto e relativo dimensionamento
 - periodo di permanenza
 - orari di svolgimento degli spettacolo

- 2) Le domande vanno presentate al protocollo generale del Comune almeno 30 gg. prima della data prevista per l'installazione. Nel caso di partecipazione ai Parchi le domande devono essere presentate almeno 90 gg. prima e per i circhi almeno 10 gg prima.
- 3) Le domande per attrazioni consistenti in novità spettacolari possono essere presentate in deroga a quanto previsto dal comma precedente, ma in questo caso potranno essere esaminate solo in coda alla graduatoria eventualmente già formulata ed accolte salvo disponibilità di superficie;
- 4) Non verranno prese in esame domande pervenute oltre i termini previsti dal 2° comma, fatto salvo il caso di esercenti di Parchi tradizionali, aventi maturato una anzianità minima di 3 anni come definita dall'art. 12, per i quali *una tantum*, potrà essere acquisita la conferma di partecipazione 30 gg. prima dell'inizio del Parco: la domanda verrà posta in coda alla graduatoria eventualmente già formulata ed accolta salvo disponibilità di superficie.
- 5) L'istruttoria delle domande è effettuata dal servizio attività produttive.

Art 5 – Norme di comportamento

- 1) Il titolare della licenza per l'esercizio dell'attrazione e concessionario della relativa area deve:
 - ritirare la concessione prima di effettuare l'occupazione;
 - mantenere l'area e l'attrazione in modo decoroso e pulito;
 - osservare l'orario di apertura e chiusura indicato nell'autorizzazione;
 - esibire l'atto di concessione e gli altri documenti richiesti dalla Forza pubblica;
 - osservare gli ordini e le disposizioni, anche verbali, impartite dall'Autorità;
 - operare comunque nel rispetto delle norme vigenti in materia;
 - rispettare il vigente regolamento comunale del verde pubblico.
 - conservare nel luogo di installazione dell'attrazione tutti i documenti indicati nel D.M. 18.05.2007;
- 2) Il titolare della concessione è tenuto a gestire direttamente l'attrazione per la quale è stata autorizzata l'installazione; è vietata ogni forma di sub concessione.
- 3) Non è consentita la sostituzione del tipo di attrazione, se non per motivazioni specifiche che dovranno essere valutate dal servizio attività produttive.

Art. 6 – Commissione comunale

- 1) È istituita una Commissione comunale consultiva composta da:
 - Responsabile presidio Polizia Municipale o suo delegato
 - Direttore area gestione territorio o suo delegato
 - Direttore area servizi generali o suo delegato
- 2) La Commissione si esprime **in maniera non vincolante** su:
 - la individuazione delle aree destinate allo spettacolo viaggiante;
 - la creazione, modifica o soppressione dei Parchi;
 - la modifica del Regolamento.

Art. 7 – Comunicazione esito domande e termini versamento deposito cauzionale

- 1) Le decisioni sulle domande saranno comunicate agli interessati almeno 20 gg. prima dell'inizio dell'attività nel caso di Parchi di divertimento, 5 gg. prima negli altri casi.
- 2) Il concessionario prima di ritirare l'autorizzazione ad occupare l'area deve prestare una cauzione di €200,00, riducibile ad €50,00 per attrazioni di modesta dimensione, per lo spettacolo viaggiante. Tale cauzione sarà restituita al concessionario dopo che il medesimo avrà consegnato l'area nelle stesse condizioni esistenti al momento della concessione e dopo l'adempimento di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dalla concessione stessa. Il versamento del deposito cauzionale, viene richiesto a garanzia della copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'Amministrazione comunale.
- 3) Il mancato versamento del deposito cauzionale prima dell'inizio dell'attività preclude il rilascio dell'autorizzazione e comporta l'esclusione per un anno dal territorio comunale o dal successivo Parco.

Art. 8 – Subingresso

- 1) In caso di cessione della sola attrazione, l'anzianità maturata dal cedente non viene riconosciuta all'acquirente.
- 2) In caso di cessione di azienda tra parenti fino al 2° grado, e fino a quando l'azienda rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi, l'anzianità acquisita viene interamente riconosciuta.
- 3) In caso di decesso del titolare di un'attrazione, la successione nell'anzianità acquisita è riconosciuta ai familiari del "de cuius", e fino a quando questa rimanga di proprietà e sia gestita dai familiari stessi. Ciò dovrà risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dall'erede.
- 4) In caso di cessione d'azienda per atto tra vivi al subentrante è riconosciuta l'anzianità maturata dal cedente decurtata della metà; in caso di anzianità di frequenza minima (cioè di tre anni) da parte del cedente, questa viene interamente riconosciuta.

Art. 9 – Durata della concessione

La concessione delle aree ai parchi di divertimento ed alle singole attività dello spettacolo viaggiante potranno avere una durata massima di giorni 15, escluso il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature che comunque non siano superiori a 3 gg per il montaggio e 2 gg per lo smontaggio.

Art. 10 – Autorizzazione di polizia amministrativa

Il concessionario, ottenuta la concessione dell'area, dovrà presentare al Sindaco, ai sensi dell'art.69 del TULPS e degli artt.122 e seguenti del Regolamento di esecuzione della legge stessa, i seguenti documenti:

- copia del collaudo statico dell'attrazione in corso di validità; relazione dell'impianto elettrico e schema generale unifilare in corso di validità;
- elenco nominativo, comprensivo delle generalità complete dei collaboratori, sia familiari che dipendenti, che operano nell'attrazione durante la manifestazione;

- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione a tutela della clientela utilizzatrice;
- scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo come indicato nella deliberazione della giunta regionale n.647 del 14/05/2007
- nulla osta della Siae
- Marca da bollo da applicare sulla licenza.

Inoltre, prima del ritiro dell'autorizzazione, il concessionario dovrà presentare il certificato di corretto montaggio redatto da un tecnico abilitato, nei casi in cui non sia previsto il nulla osta della commissione comunale di vigilanza.

TITOLO II° - PARCHI TRADIZIONALI

Art. 11 – Parchi tradizionali.

- 1) Sono Parchi di divertimento tradizionali quelli che vengono allestiti tutti gli anni nella stessa località, specie in concomitanza di manifestazioni fieristiche, feste patronali, etc.
- 2) Chi intende partecipare ai parchi deve presentare domanda ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.
- 3) Non è ammessa l'installazione delle attrazioni dopo l'inizio del Parco, e lo smontaggio delle stesse prima del periodo stabilito, pena la perdita della concessione e del deposito cauzionale.
- 4) Decorso il termine previsto per lo smontaggio, l'area dovrà essere liberata improrogabilmente sia dalle attrazioni che dalle roulettes, carriaggi e quant'altro.

Art. 12 – Graduatoria

- 1) Il servizio attività produttive, esaminate le domande pervenute in regola con quanto richiesto dal presente regolamento, redige l'organico del Parco inserendo le attrazioni in base all'anzianità di frequenza nel medesimo, determinando eventualmente anche quelle da inserire per la prima volta quali novità di interesse spettacolare, fatto salvo vi sia superficie disponibile.
- 2) Per anzianità di frequenza si intende quella acquisita tramite la partecipazione continuativa allo stesso Parco per almeno tre anni.
- 3) si farà ricorso al sorteggio con: anzianità di iscrizione al registro delle Imprese della Camera di Commercio.
- 4) Ai fini della predisposizione della graduatoria delle attrazioni, in caso di parità di titoli (anzianità di frequenza o novità) si farà ricorso al sorteggio.
- 5) Qualora il titolare della concessione non possa essere presente al parco per giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita, e l'attrazione sarà sostituita esclusivamente attingendo dalla graduatoria dei non assegnatari, in carenza dei quali l'attrazione non verrà in alcun modo sostituita né lo spazio così creatosi potrà essere utilizzato per ulteriori installazioni da parte dei titolari presenti.
- 6) Qualora il titolare della concessione non si presenti al parco senza giustificati motivi di forza maggiore, conserva l'anzianità acquisita ma perde ogni diritto per i tre anni successivi

alla partecipazione allo stesso parco tradizionale. Valgono le norme di cui sopra circa la sostituzione. Viene incamerata la cauzione.

Art. 13 – Sostituzione dell'attrazione

- 1) L'attrazionista che sostituisce il tipo di attrazione senza autorizzazione, perde ogni diritto per i tre anni successivi alla partecipazione futura allo stesso parco tradizionale.
- 2) Solo in via eccezionale potrà, su richiesta, essere ammessa tale sostituzione qualora la nuova attrazione sia di tipo e soggetto tali da non creare diretta concorrenza ad altre attrazione già esistenti nel parco.

Art. 14 – Rappresentante del Parco

- 1) La gestione dei rapporti con gli attrazionisti del Parco può essere affidata ad un rappresentante indicato dai partecipanti al Parco tra gli appartenenti allo stesso.
- 2) Il rappresentante relaziona all'Amministrazione comunale sull'andamento dell'attività del Parco.

Art. 15 – Associazioni di esercenti

- 1) Le aree per lo svolgimento dei Parchi di divertimento al di fuori di quelli tradizionali possono essere assegnate anche ad un singolo organizzatore, oppure al rappresentante degli esercenti riuniti in forma associata o consortile: l'associazione o consorzio deve comunque rappresentare la maggioranza dei partecipanti al Parco.
- 2) Nel casi di concomitanza tra richieste di singoli esercenti e richieste di organizzatori o rappresentanti, viene riconosciuta priorità a queste ultime e, fra queste, a quelle di coloro che rappresentano il maggior numero di esercenti.

Art. 16 – Sistemazione delle carovane

- 1) La sistemazione delle carovane abitazione e carriaggi ha luogo nella località stabilita dall'Amministrazione comunale e ove sia possibile, avverrà nelle adiacenze del luna park.
- 3) I titolari delle autorizzazioni per la partecipazione al parco verranno esclusi per i successivi tre anni da ogni altro parco allestito dal Comune se con roulottes, carovane, etc. occupano spazi ulteriori o diversi da quelli loro assegnati (ciò deve risultare da accertamenti effettuati dalle autorità competenti).
- 4) E' fatto assoluto divieto di sistemare, anche temporaneamente, nelle adiacenze del parco divertimenti, carriaggi pertinenti a persone estranee al parco stesso.

Art. 17 – Compresenza di attrazioni

- 1) Contestualmente allo svolgimento dei Parchi di divertimento non saranno concesse – in tutto il territorio comunale – altre autorizzazioni per l'installazione di attrazioni di qualsiasi genere, esclusi gli spettacoli circensi.
- 2) Deroghe eventuali potranno essere previste nell'elenco di cui all'art.25.

Art. 18 – Responsabilità

- 1) Il concessionario dell'area su cui insiste l'attrazione è responsabile a tutti gli effetti nei confronti del Comune, del buon andamento del Parco, del pagamento del canone di occupazione suolo pubblico e della tariffa di igiene ambientale, del funzionamento e dell'efficacia dei vari servizi, della presenza nell'area di carriaggi ed abitazioni di soggetti non autorizzati a lui imputabili, nonché dei danni eventualmente arrecati, per il risarcimento dei quali sarà trattenuta la somma necessaria al ripristino prelevandola dal deposito cauzionale, a copertura di qualsiasi obbligazione pecuniaria nei confronti dell'ente.
- 2) Il concessionario inoltre è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni stabilite dal Comune e dalle altre autorità.
- 3) Entro la scadenza del periodo assegnato, e contestualmente allo sgombero delle aree, dovrà essere effettuato un sopralluogo a cura degli uffici interessati – alla presenza del rappresentante (se designato) o degli interessati – e redatto in loco apposito verbale. Qualora non vengano rilevati danni imputabili agli attrazionisti verranno immediatamente rilasciati i depositi cauzionali.

TITOLO III°- COMPLESSI NON COSTITUENTI PARCHI TRADIZIONALI E SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 19 – Complessi non costituenti Parchi Tradizionali

- 1) I complessi non costituenti Parchi Tradizionali o le singole attrazioni sono autorizzabili solo alle condizioni di cui ai seguenti commi;
- 2) per complessi non costituenti Parchi Tradizionali si intendono un massimo di 3 attrazioni raggruppate in una medesima area;
- 3) la concessione dell'area per detti complessi non può superare i 30 gg. per anno solare e un massimo di 15 gg. per ogni periodo. Può essere prevista una deroga al periodo dei 15 giorni nell'ambito di una manifestazione autorizzata, fermo restando il divieto di cui all'art. 17;
- 4) la Giunta comunale, con atto specifico, individua nel territorio comunale i parchi pubblici, le aree di verde pubblico e altre aree pubbliche idonee alla installazione di giostrine per bambini, in carenza del quale nel Centro urbano di S.Pietro in Casale non sarà possibile rilasciare alcuna concessione. Con lo stesso atto potrà essere prevista una diversa disciplina dei periodi di esercizio;
- 5) una deroga al comma precedente, relativamente al Centro urbano di S.Pietro in Casale, può essere prevista in caso di manifestazioni convenzionate con l'Amministrazione comunale.

Art. 20 – Criteri per l'assegnazione delle aree

- 1) Nel caso di domande concernenti il medesimo periodo, l'area viene assegnata in base all'anzianità di presenza con la stessa attrazione.

- 2) Nel medesimo anno solare, allo stesso esercente non può essere concessa, in presenza di altre domande, la stessa area per più di una volta.
- 3) si procede al sorteggio con: anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
- 4) Dal sorteggio viene comunque escluso chi è già contestualmente concessionario di un'altra area nel territorio del Comune.
- 5) La collocazione dovrà essere concordata con il personale comunale addetto.
- 6) Valgono le norme di responsabilità e le procedure di cui agli artt. 16 e 18.
- 7) Valgono inoltre, in quanto applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, e relative sanzioni, previste nel Titolo I° e II°.

TITOLO IV° - CIRCHI EQUESTRI

Art. 21 – Concessione di area

- 1) Le domande vanno presentate in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 2) Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri gli interessati dovranno presentare domanda, in competente bollo, al Sindaco, almeno 10 giorni prima delle installazioni delle attrezzature allegando la documentazione indicata nell'art.4 e 10.
- 3) Nel caso di concomitanza fra più richieste relative allo stesso periodo ed a parità di categoria, varrà il criterio di priorità nella presentazione delle domande, e in caso di parità di date si procederà a sorteggio.
- 4) A pena di decadenza dell'istanza, la concessione dell'area è subordinata al versamento di una cauzione del valore di € 400,00, da versare prima dell'installazione del circo, a garanzia degli eventuali danni che potrebbero essere arrecati all'area durante il periodo di svolgimento dell'attività circense.
- 5) Valgono le responsabilità e le procedure di cui all'art. 18.
- 6) Valgono inoltre, in quanto applicabili, obblighi, divieti e limitazioni, e relative sanzioni, previste nel Titolo I° e II°.

Art. 22 – Installazione dell'attrazione e delle carovane

- 1) La collocazione dovrà essere concordata con il personale comunale addetto che redigerà in loco– alla presenza dei responsabili del Circo – apposito verbale di ricognizione e consegna.
- 2) Le carovane e le attrezzature annesse ai circhi dovranno essere sistemate in maniera tale da non costituire intralcio per la circolazione e dovranno essere osservate le vigenti norme relative alla raccolta Rifiuti, scarichi fognari e le Ordinanze comunali vigenti.

Art. 23 – Durata della concessione

Le concessioni potranno avere una durata massima di giorni 15, escluso il montaggio e smontaggio delle attrezzature che comunque non siano superiori a 4 giorni per il montaggio e 3 giorni per lo smontaggio.

TITOLO V° - SANZIONI

Art. 24 – Sanzioni

1) Ai trasgressori degli obblighi di cui al presente Regolamento si applicano le sottoelencate sanzioni. Oltre alle sanzioni pecuniarie e alle altre sanzioni, il mancato sgombero delle aree da attrazioni e mezzi al seguito, nei termini stabiliti, comporta sempre l'incameramento della cauzione.

Rif. Art.	Sanzione	Motivazione	Importo
Art.5	Pecuniaria	Per non aver ritirato la concessione prima dell'occupazione	Min €100 max € 600
Art.5	Pecuniaria	Per non aver esibito l'atto di concessione e altri documenti richiesti	Min €100 max € 600
Art.7	Pecuniaria Accessoria	Per aver effettuato l'occupazione senza la preventiva concessione salvo possibile sanatoria. Esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi	Min €150 Max €900
Art.7	Pecuniaria Accessoria	Per aver esercitato in luoghi, spazi e tempi diversi da quelli assegnati Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi	Min €150 Max €900
Art.5 e 13	Pecuniaria Accessoria	Per aver esercitato con attrazione diversa da quella concessionata Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi	Min €150 Max €900
Art 7	Pecuniaria Accessoria	Per aver esercitato con un numero di attrazioni superiore a quello concessionato Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi	Min €150 Max €900
Art.5	Pecuniaria Accessoria	Per aver subconcesso ad altri lo spazio concessionato Revoca concessione ed esclusione di concessionario e subconcessionario dal territorio o dal parco per 3 anni successivi	Min €150 Max €900
Art.7	Pecuniaria Accessoria	Per aver mantenuto installata l'attrazione per tutto il periodo concesso o per averla installata dopo l'inizio dell'attività o Parco Perdita concessione ed esclusione per l'anno successivo	Min €150 Max €900
Art.5	Pecuniaria Accessoria	Per non aver osservato le norme di comportamento. In caso di particolare gravità. O di più violazioni nell'ambito della stessa manifestazione. Revoca della concessione ed esclusione per l'anno successivo dal territorio e dal parco	Min €150 Max €900
Art.7	Pecuniaria	Per non aver effettuato il versamento del deposito cauzionale nei termini prescritti	Min €150 Max €900
Art.11 c.4	Pecuniaria Accessoria	Per non aver liberato l'area nei termini e nelle modalità previste. Revoca concessione ed esclusione dal territorio o dal parco per 3 anni successivi	Min €150 Max €900

2) Per ogni altra violazione relativa al regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 600.

TITOLO VI^o - Disposizioni finali

Art. 25 – Aree destinate allo spettacolo viaggiante e ai Circhi

- 1) L'Amministrazione Comunale determina l'elenco delle aree pubbliche destinate all'esercizio delle attività di cui al presente regolamento.
- 2) Al di fuori di tali aree non è consentita alcuna installazione.
- 3) l'esercizio di attività connesse a spettacoli viaggianti e circensi nelle aree private è soggetto al nulla-osta dell'Amministrazione comunale, secondo le norme del presente regolamento previo ottenimento del consenso del proprietario dell'area interessata corredato da una pianta planimetrica indicante l'esatta individuazione dell'area.